ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 305

Adunanza del giorno 17/11/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di novembre alle ore 15:30, in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
VICE SINDACO	GAROSI LUCIANO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BARBI ANGELA	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BUI LORENZO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	MILLACCI ALBERTO	Si	
ASSESSORE	PIERI LARA	Si	

Totale Presenti: **6**	Totale Assenti: **0**

Presiede il Dott. ANGIOLINI MICHELE nella qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotto, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, per le Unioni di Comuni nonché per **“***i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del Consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno”* precisando che “*il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblico locali”;*

TENUTO CONTO che gli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte sono previsti, nella normativa statale, dal D.Lgs. n. 114/1998 che attribuisce alle Regioni il compito di individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi, anche su proposta dei comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti;

ATTESO CHE il Comune di Montepulciano è stato inserito nell’elenco regionale dei comuni turistici dalla Regione Toscana secondo quanto disposto dalla delibera Giunta Regionale n.141/2018 “Criteri e procedure per l'iscrizione dei Comuni nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d’arte” e risulta iscritto al n. 118 del Registro regionale e quindi ha i requisiti per applicare l’imposta di soggiorno;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/11/2011 con cui è stata istituita l’imposta di soggiorno a carico dei non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Montepulciano approvandone il relativo regolamento contenente l’individuazione dei soggetti passivi d’imposta, la misura e i casi di esenzione, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e degli immobili ove vengono praticati affitti turistici transitori, le modalità di versamento dell’imposta, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

DATO ATTO che con la delibera della Giunta Comunale n. 219 del 21/12/2020, da ultimo, sono state determinate le misure dell’imposta di soggiorno, distinte per tipologia di struttura ricettiva, per l’anno 2021;

VISTO l’art. 172 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali vengono determinate tariffe, aliquote di imposta e eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato con il quale è stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998 n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione e che le stesse decorrono dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente, purché entro il termine di approvazione del Bilancio;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine suddetto le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICORDATO che la Regione Toscana ha approvato la legge n° 61 del 31 dicembre 2024 "Testo unico del turismo" di modifica della precedente legge n° 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", (così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che il Regolamento di attuazione del testo unico del 2016 (Regolamento del 7 agosto 2018, n. 47/R), ha introdotto molteplici novità di carattere normativo ed economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché delle imprese e professioni turistiche, allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina, regolamentando, tra l'altro, la tipologia del "bed & breakfast" (art. 56) e le locazioni turistiche (art. 70);

RITENUTO di confermare per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Montepulciano già previste nell'anno 2025 ed approvate con delibera Giunta Comunale n. 265 del 18 novembre 2024, così come indicato nel deliberato del presente atto;

VISTO l'art. 1 del suddetto Regolamento il quale stabilisce che: "*Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere così come individuate dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Montepulciano, e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie individuate dalla Legge Regionale";*

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e s.m.i.;

2. di confermare per l'anno 2026 le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Montepulciano per ogni pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel

vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta, così come indicato nell'allegato al punto successivo;

3. di confermare le riduzioni e le esenzioni dell'imposta di soggiorno così come specificato nel Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n.110 del 21 dicembre 2017 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2023 e successiva n. 78 del 27/12/2024;

4. di stabilire il seguente prospetto tariffario sulla base delle tipologie di strutture ricettive come definite dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successive mm.ii. e dalla L.R. 30/2003 e ss.mm.ii. e relativi regolamenti attuativi:

STRUTTURE RICETTIVE (L.R. 86/2016 e ss.mm.ii. - Titolo II – Capo I – Sezione I – Art. 17)

	Imposta (€uro) a persona /notte
a) ALBERGHI E LORO DIPENDENZE / d) CONDHOTEL	
Alberghi fino a 3 stelle	2,00
Alberghi a 4 stelle	2,50
Alberghi a 5 stelle	3,00
b) RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	
Residenze turistico alberghiere fino a 3 stelle	2,00
Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	2,50
c) ALBERGHI DIFFUSI	2,00
e) CAMPEGGI	
Campeggi da 1 a 4 stelle	2,00
f) VILLAGGI TURISTICI	
Villaggi turistici da 2 a 4 stelle	2,00
i) PARCHI DI VACANZA da 1 a 4 stelle	2,00

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI TURISTICHE (L.R. 86/2016 e ss.mm.ii - Titolo II – Capo II – Sezione I – Art. 44)

classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
a) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ	

COLLETTIVA	
1) Case per ferie	2,00
2) Ostelli / Foresterie	2,00
3) Bivacchi fissi	2,00
b) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE	
1) Esercizi di affittacamere (professionali e non)	2,00
2) Bed and breakfast (professionale e non)	2,00
3) Case e appartamenti vacanze	2,00
4) Residenze d'epoca	3,00
c) RESIDENCE	
Residence fino a 3 chiavi	2,00
Residence 4 chiavi	2,50
d) LOCAZIONI TURISTICHE	2,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE (L.R. 30/2003 e ss.mm.ii)

classificazione	Imposta (€uro) a persona /notte
AGRITURISMI da 1 a 3 girasoli	2,00
AGRITURISMI da 4 a 5 girasoli	2,50

Tutte le altre strutture ricettive previste dalla Legge Regionale n. 86/2016	Imposta €uro a persona/notte 2,00

e) di dare atto che le tariffe, come sopra individuate, contribuiranno ad assicurare l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2026 in corso di redazione;

f) di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2026;

g) di dare atto, altresì, che per gli anni a venire, in caso di mancata approvazione della deliberazione di giunta di approvazione delle tariffe dell'imposta comunale di soggiorno, vengono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;

h) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) di destinare i proventi dell'imposta alla finalità previste dal D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 art. 4;

j) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO Dott. ANGIOLINI MICHELE	IL SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il SEGRETARIO
Dott. CAFERRI ALESSANDRO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.